

Sentenza: 22 luglio 2011, n. 229

Materia: Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità territoriale

Limiti violati: Artt. 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 secondo comma, della Costituzione; art. 3, comma 1, lettera b) e Titolo III della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale).

.

Esito: Illegittimità costituzionale dell' articolo 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale)

Estensore nota: Paola Garro

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale interviene a delineare i limiti della legislazione regionale in materia di finanza pubblica dichiarando illegittima una norma della Regione Sardegna che, per la presentazione dei dati necessari per il rispetto del patto di stabilità territoriale, fissa dei termini diversi da quelli previsti dalla legislazione nazionale.

La norma censurata prevede che gli enti locali trasmettano le richieste di modifica degli obiettivi all'Assessorato regionale competente entro il 30 settembre di ciascun anno ed in via transitoria, per l'anno 2010, entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale. Per il ricorrente, tale disposizione risulterebbe in contrasto con l'art. 7-*quater*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale dispone che la Regione comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento ad ogni ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. L'art. 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011) ha spostato il suddetto termine al 30 giugno di ciascun anno, definendo lo stesso «perentorio».

Per la Corte, l'articolo impugnato, in quanto si colloca all'interno di un quadro normativo statale e regionale volto ad assicurare il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, sia a livello nazionale che comunitario, è

riconducibile all'ambito del coordinamento della finanza pubblica, materia di legislazione concorrente. Si tratta, a questo punto, di verificare se le norme statali richiamate dal ricorrente contengano principi fondamentali idonei a vincolare anche le regioni speciali. La Corte richiama la propria giurisprudenza sul punto per precisare, da un lato, come la piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica possa far sì che la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo; e dall'altro che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica siano applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome.

La competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le regioni, circa la trasmissione di dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, può logicamente dedursi dalle esigenze di coordinamento in una materia, quale il patto di stabilità interno, che è strettamente connesso al rispetto di vincoli comunitari. La Corte sottolinea che non sono le singole date a costituire il principio fondamentale ma il necessario allineamento cronologico che consenta lo svolgimento armonico e coordinato di tutte le procedure atte a rendere concreto l'impegno ad osservare il patto di stabilità. Di conseguenza, l'art. 6 della l. r. Sardegna n. 16 del 2010 è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. non essendo consentito alle regioni, comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.